

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

RAi/sv

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 130-2022 DEL 18/03/2022

OGGETTO: ATTUAZIONE REG. (UE) 2016/679 DEL 27.04.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA.

In data 18/03/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dr. Elide AZZAN

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021)

Su conforme proposta del Responsabile della S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali e del Direttore f.f. della S.C.I. Sistema Informativo Direzionale che attestano la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- ricordato che con provvedimento n. 479 del 10.08.2007 questa Azienda ha adottato il *“Regolamento per il trattamento dei dati personali mediante l’attivazione e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza”*;

- atteso che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR) del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- richiamato quanto sancito l'8 giugno 2017 dal "*Gruppo di lavoro articolo 29*", costituito a livello europeo, anche alla luce del citato GDPR, ovvero che il datore di lavoro deve procedere a trattare i dati personali dei lavoratori individuando la base giuridica del trattamento, la verifica della necessità delle operazioni di trattamento e l'esame della correttezza dello stesso rispetto alle finalità perseguite; nonché l'art. 4 L. 20.05.1970 n. 300 che, nel rispetto delle garanzie ivi prescritte, consente al datore di lavoro di effettuare il trattamento di dati personali – diversi da quelli sensibili dei propri dipendenti - purché siano rispettate alcune condizioni di liceità, tra le quali quello di una corretta informativa sulle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i.;
- dato atto che il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 101/2018 del 10.08.2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016*"; che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- considerato che il Comitato Europeo per la protezione dei dati ha adottato le "*Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video*" il 10.07.2019;
- ricordato che con provvedimento n. 534 del 27.12.2018 questa Azienda ha nominato, quali autorizzati al trattamento dei dati - ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 32 del GDPR -, tutti i dipendenti, ciascuno nell'ambito della struttura nella quale è inserito ed i cui trattamenti sono descritti nel Registro dei trattamenti adottato, in ultimo, con provvedimento n. 204 del 24.05.2018, ed emanate le nuove istruzioni in materia di protezione dei dati;
- preso altresì atto, degli accordi aziendali intervenuti con le organizzazioni sindacali del personale del comparto in data 10.11.2021 e del personale dell'Area Dirigenza in data 26.11.2021;
- visto conseguentemente il "*Regolamento sulla videosorveglianza*" allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale il cui testo è stato altresì condiviso con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di questa Azienda e ritenuto di approvarlo;
- dato atto che l'attività di videosorveglianza che s'intende confermare con il suddetto regolamento risponde ai criteri ed ai principi fondamentali previsti dal GDPR e dalle norme italiane relativi a liceità, necessità e proporzionalità; inoltre gli scopi perseguiti sono determinati espliciti e legittimi, ai sensi dell'art. 35 par. 3 lett. c);
- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art.3, comma 1 quinquies del decreto legislativo 19.06.1999 n. 229;

- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art.3, comma settimo, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 07.12.1993 n. 517;

DELIBERA

1. di approvare, per le argomentazioni esposte e con le modalità indicate in premessa, il *“Regolamento sulla videosorveglianza”* allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla S.S. Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali la pubblicazione del documento allegato A) al presente atto sulla Intranet Aziendale e sul sito istituzionale per la parte di interesse;
3. di dare mandato alle Strutture interessate di porre in essere tutti gli opportuni adempimenti per quanto di rispettiva competenza;
4. di nominare quale Responsabile Aziendale della Videosorveglianza l'ing. Fiorenzo BERTAINA che dovrà attenersi alle istruzioni indicate nel suddetto regolamento;
5. di dare infine atto, che dalla presente deliberazione non discendono oneri di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Elide AZZAN

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Monica REBORA

Sottoscrizione dei proponenti:

Il Responsabile SS Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali

dott.ssa Rita AIMALE

Il Direttore SCI Sistema Informativo Direzionale

ing. Fiorenzo BERTAINA

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	Regolamento Videosorveglianza	Data prima emissione: 10/08/2007 Data ultima revisione: 28/02/2022 Revisione n. 01
	Approvato con delibera n..... del.....	

INDICE

1.	OGGETTO	2
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
3.	DEFINIZIONI	2
4.	PRINCIPI GENERALI	3
5.	RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UNA VIDEOCAMERA	3
6.	CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI.....	3
7.	INFORMATIVA AGLI INTERESSATI.....	4
8.	COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.....	4
9.	DIRITTI DEGLI INTERESSATI	5
10.	ELENCO DEGLI IMPIANTI	5
11.	PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER GLI IMPIANTI INSTALLATI AI FINI DI MONITORARE I PAZIENTI	5
12.	NORME DI RINVIO	5
13.	DOCUMENTI CORRELATI	5

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	Regolamento Videosorveglianza	Data prima emissione: 10/08/2007 Data ultima revisione: 28/02/2022 Revisione n. 01
	Approvato con delibera n..... del.....	

1. OGGETTO

Il presente regolamento ha ad oggetto l'utilizzazione del sistema di videosorveglianza (effettuato sia con telecamere fisse che mobili) attivato dall'A.O. S. Croce e Carle, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, al fine di garantire il controllo degli accessi e la vigilanza a tutela della sicurezza dei pazienti, dei visitatori e dei lavoratori, la salvaguardia del patrimonio aziendale, degli assistiti, dei lavoratori, dei visitatori, la tutela della salute degli assistiti e la prevenzione incendi.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'installazione di un sistema di videosorveglianza è subordinato all'osservanza delle Prescrizioni, strutturate sulla base della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, considerando sia il Reg. UE 2016/679 sia il D.Lgs 196/2003 e s.m.i.: le specifiche per l'individuazione del regolamento sono dettate dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'08.04.2010, (unitamente alle Faq Garante Privacy del 05/12/2020 *Le regole per installare telecamere*), e dalle linee guida 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) del 29 gennaio 2020 sul trattamento di dati personali in merito alla videosorveglianza.

La suddetta normativa è reperibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) e nell'area dedicata alla *Protezione dati personali*.

3. DEFINIZIONI

Al fine di facilitare comportamenti corretti, è innanzitutto necessario condividere il significato di alcuni termini connessi al trattamento dei dati personali. Di seguito un breve glossario di quelli più utili:

- **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **dati particolari:** i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- **dati relativi alla salute:** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- **interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- **titolare del trattamento:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che singolarmente o insieme ad altri, determinate finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	Regolamento Videosorveglianza	Data prima emissione: 10/08/2007 Data ultima revisione: 28/02/2022 Revisione n. 01
	Approvato con delibera n..... del.....	

- **designati:** persone fisiche che operano sotto l'autorità del titolare (A.O. S. Croce e Carle) e alle quali sono stati attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali.
- **comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- **diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

4. PRINCIPI GENERALI

L'A.O. S. Croce e Carle, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, prescrive che per l'installazione e l'uso dei sistemi di video sorveglianza ci si deve attenere a quanto stabilito nella normativa di riferimento di cui al precedente articolo 2.

È vietato installare apparecchiature specificatamente preordinate a controllare a distanza l'attività lavorativa, l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro (es. orientare la telecamera sul badge) e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Non è consentito installare delle apparecchiature in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, vicino alle "timbratrici", punti di ristoro, etc.).

La registrazione delle immagini dovrà essere effettuata solo se non si ritenga sufficiente utilizzare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini.

Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e s.m.i., solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, possono essere installati i suddetti impianti necessari ai fini dell'organizzazione e della sicurezza, dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4 L. 300/1970 e s.m.i. l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza non ha lo scopo di controllo a distanza dei lavoratori.

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro effettuate a fini di comunicazione istituzionale e/o aziendale per documentare l'attività in essere che vedano coinvolto il personale dipendente, sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, con conseguente applicazione dei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, del codice deontologico per l'attività giornalistica. Il lavoratore, in tali casi, a tutela della propria immagine può opporsi alla sua diffusione.

5. RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UNA VIDEOCAMERA

La richiesta di installazione delle videocamere (fisse, mobili) deve essere formulata al Responsabile della S.S. Sistema Informativo Ospedaliero, nominato Responsabile della Videosorveglianza. La richiesta dovrà indicare:

1. le finalità perseguite;
2. la dislocazione e la tipologia delle video-camere utilizzate;
3. se le immagini dovranno essere solo **rilevate** od anche **registrate**.

L'installazione delle videocamere ed il conseguente trattamento di dati personali e di dati relativi alla salute dovrà essere effettuato solo se strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1.

6. CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Le immagini registrate per garantire il controllo degli accessi e la vigilanza a tutela della sicurezza dei pazienti, dei visitatori e dei lavoratori, la salvaguardia del patrimonio aziendale, degli assistiti, dei lavoratori, dei visitatori

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	Regolamento Videosorveglianza	Data prima emissione: 10/08/2007 Data ultima revisione: 28/02/2022 Revisione n. 01
	Approvato con delibera n..... del.....	

vengono conservate per 24 ore successive alla rilevazione e comunque fino al termine del primo giorno lavorativo successivo alla data della rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta e per la peculiarità dei beni protetti è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che comunque non potrà superare i cinque giorni. In tali ultimi casi verranno eseguiti specifici backup di sicurezza.

7. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

I soggetti ripresi (interessati del trattamento) devono essere opportunamente avvisati del trattamento, mediante l'apposizione di cartelli all'esterno e all'interno delle aree soggette a videosorveglianza.

Nelle aree antistanti i sistemi di videosorveglianza è necessario apporre idonea cartellonistica con le seguenti caratteristiche:

- è collocata prima del raggio di azione delle telecamere, anche nelle sue immediate vicinanze;
- ha un formato ed un posizionamento tali da risultare chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno, a coloro che accedono all'area video sorvegliata.

Il cartello da compilare nelle parti mancanti costituisce documento correlato 1) del presente regolamento.

Sul sito istituzionale aziendale e sulla intranet nella sezione "Protezione dei dati" è pubblicata un'informativa più dettagliata (documento correlato 2) contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679. L'informativa completa sarà, altresì, a disposizione presso le sedi URP aziendali e presso il Responsabile della Videosorveglianza.

8. COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Responsabile della videosorveglianza, oltre a garantire che l'installazione ed il funzionamento delle videocamere avvenga secondo quanto indicato nel presente regolamento e nella normativa qui richiamata, dovrà:

- comunicare alle organizzazioni sindacali ed alle R.S.U. Aziendali l'installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza e ad installazione avvenuta compilare l'elenco degli impianti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- nominare per iscritto gli autorizzati a utilizzare le immagini e, nel solo caso in cui risulti necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, gli autorizzati che potranno visionare le registrazioni oltre allo stesso responsabile ed i sindacati come da accordo.
- fornire una specifica formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità conseguenti lo specifico trattamento dei dati avvalendosi, anche della modulistica correlata al presente regolamento (documento correlato 3, per gli operatori);
- impartire specifiche istruzioni in modo da garantire che, nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possano accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- effettuare la valutazione di impatto preventiva ai sensi del Reg. UE 2016/679 (art 35 e 36), prima dell'installazione di un sistema di videosorveglianza che possa presentare un rischio elevato per i diritti e

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	Regolamento Videosorveglianza	Data prima emissione: 10/08/2007 Data ultima revisione: 28/02/2022 Revisione n. 01
	Approvato con delibera n..... del.....	

le libertà delle persone fisiche prevedendo l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 - 21 del GDPR, l'interessato può richiedere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) l'accesso, la rettifica, la cancellazione, ad eccezione del caso in cui il trattamento sia necessario per il titolare, per l'esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali. Non è esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione (ex-art. 16 GDPR) in considerazione della natura dei dati trattati. Non è esercitabile inoltre il diritto alla portabilità dei dati (ex- art. 20 GDPR) in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare.

Il modulo per l'esercizio dei diritti è a disposizione al seguente link:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924>

10. ELENCO DEGLI IMPIANTI

L'A.O. S. Croce e Carle, presso il Responsabile della Videosorveglianza, detiene un apposito elenco inerente gli impianti di videosorveglianza, dei luoghi in cui vengono sistemate le telecamere, con l'indicazione delle finalità per cui le stesse sono installate, dell'individuazione dei soggetti legittimati a trattare le stesse.

L'elenco è accessibile sulla intranet aziendale.

11. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER GLI IMPIANTI INSTALLATI AI FINI DI MONITORARE I PAZIENTI

Gli impianti possono essere installati per il monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. terapie Intensive e rianimazione, reparti di urgenza o di isolamento) nei soli casi di comprovata indispensabilità ai fini di tutela della salute e cura degli assistiti.

Nel richiamare quanto già previsto nel presente regolamento (cfr. artt. 7 e 8) si precisa che i monitor non devono essere collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Nel caso in cui i terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati non possano recarsi personalmente nel reparto viene consentita agli stessi la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici.

È vietata la diffusione di immagini idonee a rivelare lo stato di salute.

12. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative in materia, richiamate nell'art. 2

13. DOCUMENTI CORRELATI

 A.O. S. Croce e Carle Cuneo	Regolamento Videosorveglianza	Data prima emissione: 10/08/2007 Data ultima revisione: 28/02/2022 Revisione n. 01
	Approvato con delibera n..... del.....	

I seguenti documenti sono reperibili nell'area intranet aziendale *“Protezione dati personali”* all'interno dell'area 'Strutture Informaservizi':

1. Cartellonistica da affiggere secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Informativa per fini di tutela della salute, sicurezza e salvaguardia del patrimonio aziendale (DOC_095).
3. Designazione autorizzati del trattamento di videosorveglianza e relative istruzioni da consegnare agli autorizzati al trattamento di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza (MOD_141).